NORME PER AGEVOLARE ALLE AZIENDE DI CREDITO LO SMOBILIZZO DI IMPIEGHI A LUNGO E MEDIO TERMINE

Art. 5

L'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e' autorizzato, fino alla data che sara' fissata con i modi di cui al primo comma dell'art. 1, a concedere alle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, finanziamenti garantiti da costituzione su pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualita' e contributi governativi, e crediti verso Amministrazioni dello Stato, con le norme e condizioni, ivi compresa la misura del tasso e dello scarto sul valore attuale dei cespiti dati in garanzia, che saranno stabilite dagli organi deliberativi dell'I.M.I. e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Versione in vigore dal 8 dicembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine
Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1571
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-agevolare-alle-aziende-di-credito-lo-smobilizzo-di-impieghi/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it